

**RECEPIMENTO DELLE DELIBERAZIONI REGIONALI  
N. 2 -3520 DEL 31/07/2006 E N. 37 – 6500 DEL 23 /07/07 E S.M.I.**

***REGOLAMENTO  
PER L'INTEGRAZIONE DELLE RETTE  
IN STRUTTURE RESIDENZIALI E  
SEMIRESIDENZIALI  
PER MINORI, ANZIANI, DISABILI E  
E ADULTI IN DIFFICOLTA'***

## **ART. 1 DESTINATARI**

1. Sono destinatari del presente regolamento:
  - a) persone autosufficienti con gravi difficoltà di inserimento sociale, esposte a particolari fattori di rischio e/o privi di supporti familiari e sociali che permettano la permanenza a casa, per le quali sia necessario un inserimento in strutture socio-assistenziali;
  - b) persone non autosufficienti con condizioni tali da non permettere la permanenza a casa e da rendere indispensabili le prestazioni offerte dalle strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali;
  - c) persone non autosufficienti per i quali gli interventi di cura e di assistenza domiciliare non sono sufficienti e si rende necessario l'inserimento in una struttura semiresidenziale socio-sanitaria;
  - d) persone inserite presso strutture residenziali, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria oppure su proposta delle Unità di Valutazioni competenti;
  - e) minori che necessitano di interventi assistenziali ed educativi per i quali si rende necessario l'inserimento in strutture residenziali, semiresidenziali e centri aggregativi minori (C.A.M.).
2. I beneficiari devono essere residenti in uno dei comuni appartenenti al Consorzio INT.ES.A oppure, lo devono essere stati prima di un ricovero presso strutture residenziali accreditate dall'A.S.L. competente per territorio e / o autorizzate al funzionamento, secondo la normativa statale e regionale vigente in materia.

Il Consorzio INT.ES.A e/o le Unità di Valutazione competenti per ogni beneficiario predispongono un progetto individualizzato di inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali e C.A.M.

Delle integrazioni retta in strutture residenziali e semiresidenziali accreditate con determinazione Direttoriale delle ASL e/o convenzionate con le ASL e gli Enti Gestori, possono beneficiare soltanto quei cittadini non autosufficienti, residenti in uno dei comuni del Consorzio INT.ES.A e che siano stati inseriti a seguito dei provvedimenti dell'Unità di Valutazione competenti.

Il Consorzio INT.ES.A, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia di Livelli Essenziali di Assistenza, integra le rette delle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie accreditate e/o in convenzione limitatamente per la quota a carico cittadino/utente qualora quest'ultimo risulti non averne la capacità economica e in subordine alle disponibilità degli stanziamenti previsti annualmente nel Bilancio di Previsione.

Le persone già ospiti in strutture residenziali e/o semiresidenziali che risultano avere l'incapacità economica a continuare a pagare le rette possono far richiesta di integrazione retta; il Consorzio INT.ES.A si riserva di procedere all'erogazione limitatamente agli stanziamenti previsti annualmente nel Bilancio di Previsione.

## **ART. 2 MOTIVI DI ESCLUSIONE ALL'INTEGRAZIONE**

1. Si procede all'integrazione retta solo per le strutture residenziali e semiresidenziali e C.A.M. regolarmente autorizzate ai sensi delle norme vigenti.
2. Di norma viene esclusa l'integrazione della retta qualora una persona, già ospite di un nucleo Residenza Assistenziale (R.A.), ritenuta non autosufficiente dalle Unità di Valutazione competenti, rifiuti il trasferimento presso strutture per non autosufficienti.
3. Anziani e adulti autosufficienti inseriti in Residenza Assistenziale Alberghiera (R.A.A.) non hanno titolo ad alcuna integrazione, fatta eccezione per i progetti concordati con i servizi dell'Asl e per gli inserimenti che sono stati ritenuti utili ed inevitabili dai competenti organi tecnici del Consorzio e comportino la realizzazione di un progetto funzionale per le persone ed

un investimento economico in sintonia con le politiche sociali e le possibilità economiche definite dall'Ente.

4. Per le persone non autosufficienti non si procede all'integrazione della retta qualora la persona stessa rifiuti l'eventuale progetto individualizzato definito dalle Unità di Valutazione competenti.
5. La retta viene integrata solo per inserimenti concordati con il servizio a favore di persone per le quali si sia verificata l'impraticabilità e/o l'insufficienza di altri interventi di carattere domiciliare.

### **ART. 3 LIMITE ECONOMICO**

1. Per le persone (minori, adulti, anziani) non autosufficienti inseriti in strutture residenziali e semiresidenziali per il limite economico si rimanda alla normativa regionale vigente;
2. Per le persone non autosufficienti inserite in strutture si prendono a riferimento esclusivamente il reddito e il patrimonio dell'interessato. In ogni caso nel calcolo per determinare la quota di compartecipazione saranno comprese anche le indennità di accompagnamento, le rendite Inail e ogni altro emolumento esente.
3. Ai beneficiari è lasciata a disposizione una somma per le spese personali indicata nell'allegato 1 al presente regolamento, ove non già stabilita dalla normativa regionale o nazionale.
4. Qualora disposto dall'Autorità Giudiziaria i genitori e/o parenti di un minore inserito in una struttura sono tenuti a provvedere economicamente al versamento della retta nei limiti indicati dal provvedimento stesso.
5. Il Consorzio INT.ES.A. può concordare con la famiglia di origine dei minori inseriti in struttura, la compartecipazione al pagamento della retta.
6. Il beneficiario è tenuto al rimborso al Consorzio INT.ES.A. di eventuali arretrati di pensione e/o di indennità di accompagnamento o di ogni altro reddito o emolumento o attività che dovesse percepire (anche se fiscalmente esente) a compensazione dell'importo che il Consorzio stesso ha erogato come integrazione retta.

### **ART. 4 REDDITO**

Il reddito da valutare ai fini del presente Regolamento è costituito:

1. dal reddito (al netto dei redditi agrari relativi alle attività ex art. 2135 c.c. svolte anche in forma associata dai soggetti produttori agricoli titolari di partita I.V.A. obbligati alla presentazione dell'I.V.A) definito in base alle vigenti norme fiscali in materia di determinazione e tassazione dei redditi e liquidazione delle imposte;
2. dal reddito figurativo delle attività finanziarie (determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come oltre specificato).

Per quanto concerne i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione IVA, va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato e di altri fattori produttivi costituiti da beni prodotti in altri comparti dell'azienda e reimpiegati nell'azienda stessa.

Qualora il reddito per l'anno in corso, alla data di erogazione della prestazione, differisca di oltre 1/5 dal reddito risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Mod. CUD, 730, UNICO) - o dall'ultimo certificato sostitutivo - il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione al Consorzio che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

## **ART. 5 PATRIMONIO**

Il patrimonio mobiliare è costituito da:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione;
- b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lett. a);
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lett. a);
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lett. a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, gestite direttamente o affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D. Lgs. 415/1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lett. a);
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lett. a), i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione - per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data - e le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto - per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lett. g).
- i) Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione contestati anche a soggetti diversi dal ricoverato il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza;
- j) valore dei beni mobili posseduti alla data di cui alla lett. a).
- k) Non si valuta il valore della prima automobile in proprietà. Per le successive si considera un valore forfetario risultante da riviste specializzate.

Il patrimonio immobiliare è costituito dal valore - determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla normativa ICI - dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione.

Nel patrimonio immobiliare è ricompreso:

- a) il valore dei diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), con esclusione della "nuda proprietà",
- b) il valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la richiesta di prestazioni.

Qualora la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differisca di oltre 1/5 da quella rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente, il beneficiario della prestazione deve

autocertificare la variazione all'ente gestore che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

## **ART. 6 VALIDITÀ DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA**

La situazione economica dichiarata ha validità annuale.

Eventuali variazioni positive o negative superiori ad 1/5 nella consistenza reddituale e patrimoniale - subentrate durante la fruizione della prestazione - devono essere autocertificate dal beneficiario della prestazione medesima al Consorzio, entro trenta giorni dalla data delle suddette variazioni.

## **ART. 7 PROCEDURE DI EROGAZIONE, VERIFICHE E CONTROLLI**

1. Le procedure inerenti la richiesta, l'erogazione, la verifica ed il controllo delle integrazioni sono regolate mediante gli appositi strumenti predisposti dai tecnici incaricati dall'Ente.
2. I protocolli operativi e le disposizioni di carattere organizzativo che verranno definiti a seguito dell'approvazione del presente regolamento faranno preciso riferimento a quanto disposto dalla normativa regionale e nazionale vigente in materia.
3. Il Consorzio si riserva la facoltà di compiere ulteriori accertamenti rispetto ai redditi e ai patrimoni e, in caso di dichiarazioni false, si sospende l'intervento e oltre al rimborso delle quote di integrazione della retta già eventualmente attribuite, si procederà legalmente, avvalendosi dell'ausilio della Guardia di Finanza, degli Ispettori dell'Ufficio delle Entrate, della Polizia Municipale.

## **ART. 8 SITUAZIONI PARTICOLARI**

Eventuali situazioni particolari, segnalate dall'Assistente Sociale Case Manager al Responsabile dell'Area Territoriale, possono essere autorizzate all'erogazione delle integrazioni rette in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, dal Direttore.

## **ART. 9 GRADUATORIE**

Nei casi di potenziale esaurimento dei budget relativi alle integrazioni rette sia per gli inserimenti in strutture residenziali, semiresidenziali e C.A.M. vengono predisposte apposite graduatorie che tengono conto dei seguenti criteri:

1. aspetto temporale: si considera la data di protocollo della domanda trasmessa dall'Assistente Sociale Case Manager alla Referente Tematica competente;
2. aspetti contingenti: deve essere considerata l'urgenza dell'attivazione del progetto individuale valutata dalla Referente Tematica.

**ART. 10**  
**RECLAMI E CONTROVERSIE**

1. Eventuali reclami o controversie dovranno essere presentati in prima istanza al Responsabile di Area Integrativa e, se da questi ritenuto opportuno, al Direttore.

**Art. 11**  
**RECUPERI E RIVALSE**

Qualora vengano segnalati dal Comune di residenza o dichiarati dall'assistito redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti allo stesso, il Consorzio può recuperare i contributi concessi al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi. L'assistito e/o i parenti tenuti agli alimenti saranno informati di questa eventualità di recupero del contributo sottoscrivendo la domanda di integrazione retta. In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti che hanno sottoscritto l'impegno, il Consorzio sospende l'erogazione del contributo. E' fatta salva l'azione di rivalsa del Consorzio per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione economica.

**ART. 12**  
**TUTELA DELLA PRIVACY**

1. L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle domande, alle istruttorie e a tutti i provvedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento avviene nel rispetto delle disposizioni relative alla tutela della riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i..

**Art. 13**  
**PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7.08.1990, n. 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la segreteria della direzione e presso le sedi del consorzio perché se ne possa prendere visione in ogni momento. Sarà inoltre pubblicato sul sito internet del Consorzio.

**Art. 14**  
**NORME TRANSITORIE DI ATTUAZIONE**

Il presente regolamento si applica a tutti i nuovi Progetti Assistenziali Individualizzati (P.A.I.) e/o soggetti a revisione da parte delle Commissioni Multidisciplinari competenti e/o dal servizio sociale.

**ART. 15**  
**CONFORMITÀ E AGGIORNAMENTO CON LE DISPOSIZIONI NAZIONALI E REGIONALI IN MATERIA**

1. Le norme del presente regolamento sono conformi a quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali in materia di "Criteri per la compartecipazione degli anziani non autosufficienti al costo della retta e criteri per l'erogazione degli incentivi previsti dalla deliberazione della

Giunta regionale 2-3520 del 31 luglio 2006 a favore di comuni ed enti gestori” approvate con D.G.R. n. 23 luglio 2007, n. 37-6500”.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
4. Gli allegati 1 e 2 al presente regolamento possono essere modificati, su proposta del Direttore, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

## **ALLEGATO 1 - integrazione rette**

### **LIMITI ECONOMICI E BENEFICI AGLI UTENTI**

Alle persone inserite nelle strutture residenziali per le quali il Consorzio provvede all' integrazione della retta vengono lasciate a loro disposizione le seguenti somme:

- Persone autosufficienti inseriti in R.A.- R.A.A.: € 110,00 mensili indicizzati
- Persone non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti: € 110,00 mensili indicizzati.
- Persone adulte disabili: da € 110.00 fino ad una cifra massima equivalente al valore della pensione di invalidità civile.

## **ALLEGATO 2 - integrazione rette**

### **PROCEDURE DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE**

#### **1. DOMANDA E ISTRUTTORIA**

L'istruzione della pratica viene fatta dall'interessato o, in caso di persona minore o incapace, dal rappresentante legale o dal tutore o dall'amministratore di sostegno, presso l'Assistente sociale Case Manager mediante la compilazione di una domanda (modulo predisposto) e la presentazione dei documenti necessari (autocertificazione, attestazione ISEE, dichiarazione della struttura, in caso di inserimento già attuato, da cui risulti la decorrenza della collocazione).

Si richiama quanto previsto dagli art. 4 e 5 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

L'integrazione retta decorre :

- Dal primo giorno del mese successivo se la richiesta perviene all'ufficio amministrativo dell'area integrativa entro il 26 del mese corrente;
- dal primo giorno del secondo mese successivo se la richiesta perviene all'ufficio amministrativo dell'area integrativa dopo il 26 del mese corrente .